

## **INIZIATIVA PARLAMENTARE**

### **presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta per la modifica dell'art. 78 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)**

del 17 dicembre 2020

#### **1. Illustrazione della proposta**

Con la presente iniziativa parlamentare elaborata si chiede di rendere più flessibile e rapida l'alta vigilanza in materia amministrativa.

Si chiede innanzi tutto di permettere che altre Commissioni del Parlamento possano essere chiamate all'esercizio in base alle loro competenze, evitando in tal modo di sovraccaricare la Commissione gestione e finanze (CGF), ad esclusivo giudizio di quest'ultima.

Si chiede inoltre di chiarire che per l'alta vigilanza la CGF (ed eventuali Commissioni con delega della CGF):

- può far capo alle competenze degli Uffici dell'Amministrazione cantonale e di esperti esterni;
- può trasmettere un rapporto al Gran Consiglio.

#### **2. Normative attuali**

##### **Art. 24 - Commissione gestione e finanze**

<sup>1</sup>La Commissione gestione e finanze esamina e preavvisa:

- a) il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socio-economico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio;
- b) le linee direttive e il piano finanziario quadriennali;
- c) il conto preventivo e il conto consuntivo dello Stato, verificando la gestione amministrativa e finanziaria dello Stato;
- d) le proposte concernenti il prelievo di imposte cantonali;
- e) le proposte, non assegnate ad altre Commissioni, concernenti la concessione di crediti o l'emissione di prestiti o che, in genere, sono d'importanza finanziaria per lo Stato;
- f) questioni inerenti all'alta vigilanza, su incarico del Gran Consiglio.

<sup>2</sup>L'esercizio, da parte della Commissione gestione e finanze, dell'alta vigilanza in materia amministrativa e finanziaria è disciplinato agli art. 78 e 79 della presente legge.

<sup>3</sup>La Commissione gestione e finanze può chiedere alle altre Commissioni informazioni circa l'impatto finanziario di oggetti loro assegnati.

<sup>4</sup>La Commissione gestione e finanze ha facoltà di formulare un preavviso sull'impatto finanziario di un oggetto assegnato ad altra Commissione. Il preavviso dev'essere allegato al rapporto commissionale.

##### **Art. 78 - In materia amministrativa**

<sup>1</sup>La Commissione gestione e finanze esercita l'alta vigilanza in materia amministrativa.

<sup>2</sup>Essa può presentare dei rapporti ogni qual volta lo ritenga necessario.

<sup>3</sup>La Commissione si avvale del Controllo cantonale delle finanze.

##### **Art. 79 - In materia finanziaria**

L'alta sorveglianza in materia finanziaria è organizzata secondo le norme previste dalla legislazione sulla gestione finanziaria dello Stato.

### **3. Modifica proposta dalla presente iniziativa all'art. 78 LGC**

#### **Art. 78 - In materia amministrativa**

<sup>1</sup>La Commissione gestione e finanze esercita l'alta vigilanza in materia amministrativa. Essa può delegare tale compito ad altre Commissioni del Gran Consiglio a dipendenza della tematica.

<sup>2</sup>La Commissione gestione e finanze e la Commissione che ha ricevuto la delega possono presentare dei rapporti al Gran Consiglio ogni qual volta lo ritengano necessario.

<sup>3</sup>La Commissione gestione e finanze e la Commissione che ha ricevuto la delega possono avvalersi del Controllo cantonale delle finanze e delle competenze di Uffici ed esperti esterni.

Raoul Ghisletta